



Domanda di riconoscimento di una formazione estera

Egregio Signor

In data _____ abbiamo ricevuto la sua lettera contenente la domanda per il riconoscimento di una formazione italiana.

Il riconoscimento di una formazione si basa sull'art. 68 cpv. 1 della Legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), secondo il quale il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di diplomi e di certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della menzionata legge. Secondo l'art. 69 cpv. 4 dell'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101) sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Giusta l'art. 9 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea con i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.

Nell'allegato III citato, la Svizzera riprende in linea di massima il sistema di riconoscimento della formazione della Unione europea (UE). Secondo la legislazione applicabile, il riconoscimento della formazione è possibile sia secondo un sistema generale di riconoscimento di diploma che secondo un riconoscimento dell'esperienza professionale. Quest'ultima possibilità è stata introdotta per i mestieri d'artigianato, del commercio e dell'industria dalla direttiva europea 199/42/CE, in seguito sostituita dalla direttiva 2005/36/CE. La Svizzera applica parzialmente e provvisoriamente dal 1° novembre

2011 la nuova direttiva (cfr. comunicato dell'UFFT sul sito: www.ufft.admin.ch > Temi > Riconoscimento dei diplomi esteri > Base legale > Accordo sulla libera circolazione delle persone).

In materia di installazioni elettriche, in Svizzera sono applicabili la Legge sulle installazioni elettriche (LIE; RS 734.0) e l'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27).

Lei è titolare di un diploma italiano di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di tecnico delle industrie elettriche.

Abbiamo constatato che i documenti inviatici sono incompleti. Affinché l'ESTI possa statuire sulla sua domanda, la invitiamo a farci pervenire i seguenti documenti entro il

- riassunto delle materie seguite durante tutta la formazione professionale e pratica, compreso il numero delle ore totali per materia, e un breve sunto del contenuto delle materie
- certificati / attestazioni per i pratici seguiti durante la formazione professionale
- breve curriculum professionale
- attestato ufficiale dello Stato membro d'origine o di provenienza relativo all'esperienza professionale quale lavoratore autonomo o dirigente d'azienda (cfr. art. 50 cpv. 1 in collegamento con cpv. 1, lett. c dell'allegato VII della direttiva 2005/36/CE).
- attestazioni di lavoro
- breve descrizione delle attività concretamente svolte nell'ambito della sua professione (ad esempio installazioni elettriche, misurazioni di cantiere, pianificazione)
- copia del passaporto o della carta d'identità

In caso di mancato riscontro entro il termine stabilito, saremo obbligati a rifiutare la domanda, a mezzo di una decisione soggetta a tassa.

Sin d'ora informiamo che il riconoscimento dell'equivalenza della sua formazione può dipendere dal superamento di una prova attitudinale presso l'ESTI o da un tirocinio di adattamento (cfr. art. 14 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE). Inoltre, appena l'incarto sarà completo, l'ESTI domanderà all'UFFT di prender posizione, come spiegato sopra.

La tassa per la decisione dell'ESTI ammonta al massimo a CHF 1500.00 e viene calcolata secondo il dispendio effettivo di tempo (cfr. art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte; RS 734.24).

Infine, l'ESTI non può notificare direttamente degli atti decisionali all'estero, in assenza di un accordo internazionale di diritto amministrativo. Di conseguenza chiediamo di indicarci, se possibile, un indirizzo di notifica in Svizzera.

Distinti saluti

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI



Iris Zanetti